

Possesso - effetti - usucapione - Titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento - Non opponibilità alla massa fallimentare - Valenza ai fini della prova della durata del possesso "ad usucapionem" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di usucapione di bene immobile, il titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento non è di per sé opponibile nei confronti della massa, ma può rilevare ai fini della prova della data di inizio del possesso "ad usucapionem", quale situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inopponibili alla massa fallimentare gli accordi di separazione consensuale che prevedevano l'acquisto della casa coniugale in favore della moglie del soggetto poi fallito, attribuendo tuttavia agli stessi il valore di prova presuntiva del momento iniziale del possesso "ad usucapionem").

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17230 del 27/05/2022 (Rv. 665091 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1143

Corte

Cassazione

17230

2022